

Elezioni comunali **2025**



Presentazione e ammissione delle candidature

In allegato:

- A** normativa applicabile
- B** prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle quote di genere
- C** elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature
- D** modelli dei documenti necessari per la presentazione delle candidature

A cura del Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Stampa: Centro stampa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sommario

Presentazione delle candidature	7
Formazione delle candidature	7
Elettorato passivo	7
Requisiti della candidatura	7
Limiti al numero dei mandati alla carica di sindaco.....	7
Incidibilità	8
Ineleggibilità.....	8
Incompatibilità.....	8
Candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale.....	9
Quote di genere	9
Dichiarazione di presentazione delle candidature.....	11
Contenuto della dichiarazione di presentazione delle candidature.....	12
Contrassegno e denominazione della lista.....	12
Candidato alla carica di sindaco e candidati alla carica di consigliere comunale.....	12
Delegati e rappresentanti di lista	12
Sottoscrittori della lista.....	13
Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.....	15
Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori (solo per i comuni con popolazione superiore a 999 abitanti) e dei candidati	15
Dichiarazioni di accettazione della candidatura.....	16
Dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza di cause di incandidabilità	17
Dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di sindaco resa dai delegati di lista	17
Programma amministrativo.....	17
Contrassegno della lista	18
Autorizzazione all'utilizzo del contrassegno.....	19
Ulteriori documenti per i candidati cittadini dell'Unione europea.....	19
Casi particolari	20
Rinuncia alla candidatura.....	20
Decesso di un candidato consigliere.....	20
Autenticazioni	21
Soggetti competenti	21
Contenuto e modalità dell'autenticazione.....	22
Deposito delle candidature.....	24
Soggetti competenti	24
Termini di deposito	24
Compiti della segreteria del comune	24
Esame e ammissione delle candidature.....	26
Organo competente e termini.....	26
Commissione elettorale circondariale.....	26
Termini.....	26
Operazioni della Commissione elettorale circondariale	27
Controllo della data e dell'ora di deposito	27
Controllo della dichiarazione di presentazione.....	27
Esame della candidatura alla carica di sindaco	27
Controllo delle dichiarazioni di collegamento	28
Controllo delle firme dei sottoscrittori della lista e dei relativi certificati elettorali.....	28
Esame delle candidature alla carica di consigliere comunale	29
Controllo finale delle candidature e dei collegamenti	30

Esame dei contrassegni.....	31
Decisioni finali e operazioni di sorteggio	32
Decisioni finali.....	32
Operazioni di sorteggio.....	32
Comunicazione delle decisioni	33
Adempimenti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti....	34
Elezioni trasparenti.....	34
Sanzioni.....	35
Ballottaggio	36
Ulteriori collegamenti	36
Operazioni della segreteria del comune.....	36
Impugnazione provvedimenti delle Commissioni elettorali circondariali	37
Note.....	39
Allegato A.....	42
Legge 21 marzo 1990, n. 53.....	42
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale	42
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.....	43
Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28	48
Disciplina del procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale	48
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235	49
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.....	49
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.....	54
Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	54
Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19	58
Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.....	58
Legge 9 gennaio 2019, n. 3	75
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.....	75
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77	77
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.	77
Allegato B	78
Prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle quote di genere.....	78
Allegato C	83
Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature	83
Elenco dei documenti per il turno di ballottaggio nel caso di ulteriori collegamenti	85
Modelli	86
Allegato D.....	86

AVVERTENZA

Le note con i riferimenti normativi sono riportate alla fine del testo. Per comodità di lettura, sono indicati gli estremi delle disposizioni vigenti senza citare anche le varie norme di modifica.

I modelli necessari per presentare le candidature sono scaricabili dal sito “Sistema delle autonomie locali” all’indirizzo:

<http://autonomielocali.regione.fvg.it>

nella sezione “Elezioni – Elezioni comunali 2025 – Presentazione e ammissione candidature”.

Presentazione delle candidature

Formazione delle candidature

► Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di sindaco e di consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno della votazione.¹

I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti in un comune della Repubblica possono candidarsi alla carica di consigliere comunale, ma non a quella di sindaco.²

Oltre all'Italia, **gli Stati membri dell'Unione Europea sono:**

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

► Requisiti della candidatura

Nel formare le candidature si deve tenere presente che:

- non ci si può candidare contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni;³
- nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;⁴
- nessuno può accettare la candidatura a consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune, né in più di due comuni qualora le elezioni si svolgano nella stessa data.⁵

► Limiti al numero dei mandati alla carica di sindaco

Nei **comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti** non esistono limiti al numero dei mandati consentiti ai sindaci.

Nei **comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti**, chi ha ricoperto la carica di sindaco per **tre mandati consecutivi**, alla scadenza del terzo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso comune.

Nei **comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, chi ha ricoperto la carica di sindaco per **due mandati consecutivi**, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso comune.

È fatta salva la possibilità, rispettivamente, di un quarto o di un terzo mandato nel caso in cui uno dei mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.⁶

► Incandidabilità

L'incandidabilità opera nei confronti di chi ha riportato condanne definitive per determinate fattispecie di reato.⁷

All'atto della presentazione delle candidature, ciascun candidato deve dichiarare l'assenza di cause di incandidabilità. La mancata presentazione della dichiarazione o l'accertamento di una causa di incandidabilità da parte della Commissione elettorale circondariale determina l'esclusione della candidatura e l'impossibilità, quindi, di partecipare alle elezioni.

L'eventuale elezione di chi si trova in una condizione di incandidabilità è nulla.

► Ineleggibilità

L'ineleggibilità consiste nell'impossibilità di essere validamente eletti. In ossequio ai principi costituzionali della libertà del voto e dell'uguaglianza effettiva dei competitori, la legge individua i casi in cui un candidato, in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, viene a trovarsi in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale. La candidatura è regolare soltanto se la causa di ineleggibilità viene rimossa nei modi e nei tempi indicati dalla legge.⁸

Al contrario delle cause di incandidabilità, le eventuali cause di ineleggibilità non vengono rilevate in sede di presentazione delle candidature; l'accertamento delle stesse è infatti demandato al consiglio comunale in sede di convalida degli eletti, mediante un procedimento in contraddittorio con l'interessato. L'accertamento definitivo della causa di ineleggibilità da parte del consiglio comunale determina la mancata convalida e l'impossibilità di assumere la carica elettiva.

Oltre ai casi disciplinati dalla normativa nazionale, sono ineleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale: i sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni. Questa causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci ed irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.⁹ In definitiva, chi è amministratore in carica in un comune non in scadenza non può candidarsi in un altro comune se non dopo essersi dimesso nei tempi indicati.

► Incompatibilità

L'incompatibilità consiste nell'impossibilità di cumulare una carica elettiva con un altro incarico. La ragione dell'incompatibilità risiede nell'impedire situazioni di potenziale conflitto di interessi, che rischierebbero di vincolare sostanzialmente il mandato dei candidati eletti compromettendone l'imparzialità, oppure nell'evitare un cumulo di cariche il cui esercizio congiunto viene reputato troppo gravoso o tale da comprometterne il buon andamento.¹⁰

Le cause di incompatibilità previste dalla legge non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

Oltre ai casi disciplinati dalla normativa nazionale, la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere

circoscrizionale, nonché con quella di assessore esterno di altro comune.¹¹ Nel caso in cui il medesimo soggetto si sia candidato contemporaneamente alla carica di consigliere in due comuni e sia stato eletto in entrambi, dovrà optare scegliendo in quale dei due enti esercitare il mandato.¹²

Le disposizioni di legge che disciplinano le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità nelle elezioni comunali sono il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e la legge regionale 19/2013, riportate nell'**Allegato A**.

► Candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale

La candidatura alla carica di sindaco viene presentata insieme alla dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere comunale.¹³

Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.¹⁴

Comuni:	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA	
		MINIMO	MASSIMO
sino a 1.000 abitanti	10	7	10
da 1.001 a 3.000 abitanti	12	8	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16	11	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20	13	20
superiore a 15.000 abitanti non capoluogo di provincia	24	16	24
capoluogo di provincia	40	27	40

► Quote di genere

Non è ammessa la presentazione di una lista contenente candidati appartenenti ad un unico genere. Infatti:

- nei comuni con popolazione **sino a 5.000 abitanti**, in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai **tre quarti dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi;¹⁵
- nei comuni con popolazione **superiore a 5.000 abitanti**, in ogni lista nessuno dei due

generi può essere rappresentato in misura superiore ai **due terzi dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.¹⁶

Non è previsto che all'interno della lista i candidati debbano essere elencati rispettando l'ordine alternato per genere; pertanto potranno essere inseriti nella lista indipendentemente dall'appartenenza all'uno o all'altro genere. Infatti, l'ordine dei candidati nella lista rileva solamente in caso di parità di voti di preferenza.

Nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, viene eletto il candidato che precede nell'ordine di lista a prescindere dal genere di appartenenza.

Nell'**Allegato B** sono riportati i prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere.

Dichiarazione di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale avviene mediante il deposito presso la segreteria del comune della dichiarazione di presentazione e dei relativi allegati.¹⁷

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta dal seguente numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, il cui numero minimo e massimo varia in relazione alla popolazione del comune:

Sottoscrittori nei comuni:	NUMERO SOTTOSCRITTORI PER LISTA	
	MINIMO	MASSIMO
fino a 999 abitanti	0	0
da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
superiore a 100.000 abitanti	350	700

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 999 abitanti.¹⁸

Per la dichiarazione di presentazione delle candidature può essere utilizzato:

- il **modello 0** (per i Comuni fino a 999 abitanti, per i quali non sono richieste sottoscrizioni);
- il **modello 1** (Atto principale, per gli altri Comuni) di cui all'**Allegato D**, predisposto per contenere un determinato numero di sottoscrizioni. Quando il numero delle sottoscrizioni da raccogliere è superiore, deve essere utilizzato anche il **modello 1-bis** (Atto separato) di cui all'**Allegato D**, nel numero necessario a contenere tutte le sottoscrizioni richieste dalla legge.¹⁹

Tutti i modelli necessari per presentare le candidature sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione "**Elezioni – Elezioni comunali 2025 – Presentazione e ammissione candidature**".

I **modelli 0, 1 e 1-bis**, essendo costituiti da più fogli, **devono essere stampati in formato A3**, fronte-retro, così da formare ciascuno un unico documento.

Ciò al fine di evitare che si creino i presupposti per l'esclusione della lista. Si ricorda infatti che secondo l'orientamento costante del Consiglio di Stato, confermato anche nel 2024, **deve ritenersi non validamente presentata una lista le cui sottoscrizioni siano contenute in una pluralità di moduli separati e non collegati fisicamente, privi dell'indicazione dei candidati o del contrassegno della lista** (Consiglio di Stato, V Sezione, 29 aprile 2011, n. 2553 e Consiglio di Stato, III Sezione, 22 maggio 2018, n. 3069).

Contenuto della dichiarazione di presentazione delle candidature

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere le seguenti indicazioni essenziali: ²⁰

► **Contrassegno e denominazione della lista**

Ogni lista deve essere contraddistinta da una denominazione e da un contrassegno. Il contrassegno deve essere riprodotto, sia nell'atto principale che negli atti separati, con i colori che lo contraddistinguono e nelle dimensioni sufficienti a renderlo riconoscibile.

Oltre ad essere riprodotto, il contrassegno deve essere anche descritto. La descrizione deve essere analitica (con l'indicazione anche dei colori) sia nell'atto principale che in quello separato (modello 1-bis).

► **Candidato alla carica di sindaco e candidati alla carica di consigliere comunale**

Deve essere indicato il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Per i candidati cittadini dell'Unione europea è opportuno che venga indicato anche lo Stato di cui sono cittadini.

I candidati alla carica di consigliere comunale sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

► **Delegati e rappresentanti di lista**

Deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di un delegato effettivo e di un eventuale delegato supplente.

I delegati di una lista non possono essere delegati di un'altra lista, anche nel caso di liste collegate allo stesso candidato sindaco. Nulla vieta che i delegati siano scelti tra i sottoscrittori o i candidati della lista.

I delegati svolgono i seguenti compiti: ²¹

- rendono la dichiarazione convergente di collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco;
- possono presentare osservazioni alla Commissione elettorale circondariale in relazione alle liste contestate o modificate; ²²
- assistono alle operazioni di sorteggio;
- designano i rappresentanti della lista presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Adunanza dei presidenti di sezione.

Le funzioni dei delegati di lista sono svolte dal delegato effettivo o, in caso di impedimento, dal delegato supplente oppure congiuntamente da entrambi i delegati.

I delegati di una lista non possono essere delegati di un'altra lista, anche nel caso di liste collegate allo stesso candidato sindaco. Nulla vieta che i delegati siano scelti tra i sottoscrittori o i candidati della lista.

I **rappresentanti di lista** tutelano gli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità nel corso delle operazioni di votazione e scrutinio.

Pur non facendo parte integrante degli uffici presso i quali sono stati designati, i rappresentanti assistono alle relative operazioni e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni e contestazioni. I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune (articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013).

Per ciascun Ufficio possono essere designati un rappresentante effettivo e uno supplente. Per la designazione si può utilizzare il **modello 7** di cui all'**allegato D**.

Un delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista. Anche un candidato può svolgere le funzioni di rappresentante di lista e, in base alla prassi e alla giurisprudenza, anche i suoi congiunti.

La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata dai delegati in forma scritta con dichiarazione firmata e autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**".

La designazione **presso gli Uffici elettorali di sezione** può essere presentata (articolo 26, comma 3, della legge regionale 19/2013):

- **alla segreteria del comune**, entro il venerdì precedente il giorno della votazione;
- **al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione**, entro la domenica, purché prima dell'inizio della votazione.

Le designazioni dei rappresentanti **presso l'Adunanza dei presidenti**, ufficio competente alle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti, sono consegnate **alla segreteria del comune** entro le **ore 12.00 della domenica della votazione**.

► **Sottoscrittori della lista**

Nei comuni con popolazione sino a 999 abitanti, non è necessario che la dichiarazione di presentazione delle candidature venga sottoscritta dagli elettori del comune. I presentatori delle liste, in questo caso, sono gli stessi candidati e per la presentazione della lista deve essere utilizzato il **modello o** di cui all'**Allegato D**.

In tutti gli altri comuni, di ogni sottoscrittore deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché il comune di iscrizione elettorale. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione resa dagli elettori è redatto un verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.²³

Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature. Chi sottoscrive più di una dichiarazione è punito con la pena dell'ammenda da 200 fino a 1.000 euro.²⁴ I sottoscrittori **non** possono essere **candidati** della lista che sottoscrivono.²⁵ Nulla vieta che il candidato di una lista sottoscriva la dichiarazione di presentazione di un'altra lista.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dai soggetti e nei modi indicati in “**Autenticazioni**”.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono **nulle** se **anteriori al 90° giorno** precedente il termine finale per la presentazione delle candidature. ²⁶

Si raccomanda ai partiti o movimenti politici e alle liste la scrupolosa osservanza, in generale nel contesto elettorale ed in particolare al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

In particolare, va assicurato il **rispetto dei principi di trattamento non eccedente dei dati personali** conferiti dai candidati e dai sottoscrittori, in quanto l'appartenenza politica è un dato particolare (ex sensibile).

Questi principi implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Infatti, dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento, i quali sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento e le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature

Gli atti e i documenti a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, così come tutti i documenti del procedimento elettorale, sono esenti da bollo (Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

In considerazione del carattere di specialità che riveste la normativa elettorale, non si applicano nella fase della presentazione delle candidature i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (parere Consiglio di Stato, I Sezione, 13 dicembre 2000, n. 1232; sentenza Consiglio di Stato, V Sezione, 16 aprile 2012, n. 2178).

Infine, si ricorda che ai sensi dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle consultazioni elettorali. Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 ha comunque introdotto la possibilità di utilizzo dei certificati elettorali in formato digitale (si veda *infra*).

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati i seguenti documenti: ²⁷

► **Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori (solo per i comuni con popolazione superiore a 999 abitanti) e dei candidati**

I certificati elettorali possono essere anche collettivi, ossia redatti in unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo da parte del sindaco, il Prefetto invia presso il comune un Commissario per l'immediato rilascio dei certificati. ²⁸

Ai fini della certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali, non sono ammesse:

- l'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del citato d.P.R.;
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento effettuata ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del medesimo d.P.R..

Per la presentazione di liste di candidati possono essere utilizzati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali ottenuti tramite il servizio digitale di ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - in formato PDF, muniti di sigillo elettronico e contrassegno digitale, ancorché non riportino il numero di iscrizione nelle liste elettorali (circolare del Ministero dell'Interno n. 30 del 12 aprile 2024, paragrafo N).

Non si applicano al procedimento elettorale neanche le disposizioni in materia di semplificazione introdotte dalla legge di stabilità 2012, che vietano di produrre agli organi della pubblica amministrazione le certificazioni dalla stessa rilasciate, sostituendole con le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Pertanto, è necessario allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature tutti i certificati elettorali dei sottoscrittori, salvo quanto precisato di seguito.

Il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 ha introdotto, all'articolo 38-bis, la possibilità che i **certificati elettorali** possano essere richiesti anche in **formato digitale**, tramite **posta elettronica certificata** o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. La richiesta digitale, che deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità del richiedente, può essere presentata dal segretario, presidente o rappresentante legale del partito o movimento politico o da loro delegati. Se la richiesta proviene da un delegato, è necessario allegare la delega firmata digitalmente dal rappresentante legale del partito o movimento politico.

L'ufficio elettorale del comune rilascia via PEC il certificato digitale entro 24 ore dalla richiesta inoltrata via PEC. I certificati elettorali così rilasciati costituiscono, ad ogni effetto di legge, copia conforme all'originale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'Amministrazione comunale.

La **conformità all'originale** delle copie analogiche dei certificati ricevuti in formato digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica del certificato

► Dichiarazioni di accettazione della candidatura

Ciascun candidato alla carica di **sindaco**, deve dichiarare:

- di accettare la candidatura;
- che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi consentito;²⁹
- di non avere accettato analoga candidatura alla carica di sindaco in altro comune;³⁰
- di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;³¹
- di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;³²
- di non essere amministratore in carica in altro comune non interessato alle elezioni;
- il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.³³

Se il candidato alla carica di sindaco è collegato con più liste, deve presentare una dichiarazione di accettazione per ciascuna lista con la quale è collegato.

Ciascun candidato alla carica di **consigliere**, deve dichiarare:

- di accettare la candidatura;
- di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;³⁴
- di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;³⁵
- di non essere amministratore in carica in altro comune non interessato alle elezioni;
- di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.³⁶

La dichiarazione deve essere sottoscritta e la firma è autenticata dai soggetti e nei modi

indicati in “**Autenticazioni**”.

Ai fini dell'ammissione della lista non è necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori (Consiglio di Stato, V Sezione, 31 maggio 2007, n. 2817).

Chi, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.³⁷

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura si vedano i **modelli 2** (Sindaco) e **3** (Consigliere) di cui all'**Allegato D**.

► **Dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza di cause di incandidabilità**

Ciascun candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale deve presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesta l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012.³⁸

La dichiarazione sostitutiva (**modello 3-bis** di cui all'**Allegato D**) **non** necessita dell'**autenticazione della firma** del dichiarante e non deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del candidato.³⁹

► **Dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di sindaco resa dai delegati di lista**

La dichiarazione di collegamento resa dai delegati della lista deve essere convergente con quella resa dal candidato alla carica di sindaco.

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autenticata dai soggetti e nei modi indicati in “**Autenticazioni**”.

Per la dichiarazione di collegamento dei delegati di lista si veda il **modello 4** di cui all'**Allegato D**.

► **Programma amministrativo**

Per quanto riguarda il programma amministrativo, dato che la legge non richiede un contenuto minimo, si ritiene ammissibile sotto il profilo formale anche un programma generico. La legge, inoltre, non prevede che il programma debba essere sottoscritto (Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e Consiglio di Stato, V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688).

Nel caso in cui più liste siano collegate con lo stesso candidato alla carica di sindaco, deve essere presentato il medesimo programma amministrativo.

Il programma amministrativo depositato dalle liste deve essere affisso all'albo on line del comune. All'albo on line viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma amministrativo da parte di una lista.⁴⁰

La mancata presentazione del programma amministrativo non costituisce causa di esclusione della lista.

► **Contrassegno della lista**

Il contrassegno, presentato in tre esemplari,⁴¹ deve avere forma circolare con diametro di 10 cm. ed essere stampato a colori su carta fotografica. Eventuali diciture o disegni del contrassegno devono risultare necessariamente circoscritti da un cerchio; inoltre dev'essere indicata la parte superiore e quella inferiore.

Il contrassegno:⁴²

- non deve essere identico o confondibile con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione;
- non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore, a meno che non sia presentato da persone autorizzate con apposita attestazione;
- non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

L'articolo 37, comma 2, della legge regionale 19/2013 prevede che i contrassegni siano riprodotti sulla scheda di votazione con il diametro di 2 cm.

Tale disposizione si riferisce al contenuto della scheda di votazione e non riguarda dunque il contrassegno da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature, per il quale si richiede il formato di 10 cm., che è il più adatto per le operazioni di carattere tipografico relative alla predisposizione del manifesto delle candidature e delle schede di votazione.

Resta inteso che eventuali contrassegni di diametro inferiore o superiore a 10 cm. non saranno ricusati. La dimensione del contrassegno da riprodurre sui modelli 1 e 1-bis non è stabilita dalla legge; il contrassegno sarà dunque riprodotto nelle dimensioni sufficienti a renderlo visibile e riconoscibile ai sottoscrittori. Nulla vieta che il contrassegno sia incollato al modello di dichiarazione di presentazione delle candidature (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 novembre 2003, n. 7319).

Deve considerarsi vietato l'utilizzo nel contrassegno di simboli propri del comune; la parziale riproduzione di alcuni temi dello stemma comunale nel contrassegno della lista è invece ammessa quando quest'ultimo nel complesso non risulti confondibile con lo stemma comunale o non ne sia una mera copia (Consiglio di Stato, V Sezione, 6 maggio 2014, n. 2330).

Quanto al divieto di riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa, tale divieto non si estende alle riproduzioni fotografiche o stilizzate di campanili o chiese rappresentativi del territorio comunale.

Infine, sono vietati i contrassegni contenenti parole, espressioni, immagini o simboli evocativi di ideologie autoritarie alle quali si applica il divieto contenuto nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione (Consiglio di Stato, V Sezione, 6 marzo 2013, n. 1354 e Consiglio di Stato, III Sezione, 29 maggio 2018, n. 3208).

► **Autorizzazione all'utilizzo del contrassegno**

La lista può essere contraddistinta con la denominazione e il contrassegno di un partito o gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in una delle due Camere o nel Parlamento europeo o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

In questo caso la dichiarazione di presentazione delle candidature è corredata da una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico.⁴³ Tale dichiarazione è sottoscritta in alternativa da uno dei seguenti soggetti:

- dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;
- dai presidenti o segretari regionali o provinciali, che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali. In questo caso alla dichiarazione viene allegata anche l'attestazione;
- da rappresentanti appositamente incaricati dai soggetti di cui sopra, con atto autenticato dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**". In questo caso alla dichiarazione viene allegato anche l'atto di incarico.

La firma delle dichiarazioni sopra indicate deve essere autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**".

Per la dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del contrassegno si veda il **modello 5** di cui all'**Allegato D**.

► **Ulteriori documenti per i candidati cittadini dell'Unione europea**

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, i seguenti ulteriori documenti:⁴⁴

- una **dichiarazione** contenente l'indicazione della **cittadinanza**, dell'attuale **residenza** e dell'**indirizzo** nello Stato di origine;
- un **attestato**, di data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che **il cittadino non è decaduto dal diritto di eleggibilità**;
- se non sono ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, un **attestato** dello stesso comune circa l'avvenuta **presentazione**, entro il termine perentorio di 5 giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (ovvero, entro il 40°esimo giorno antecedente la votazione), della **domanda di iscrizione nelle liste elettorali**.

Casi particolari

► Rinuncia alla candidatura

L'accettazione della candidatura da parte del candidato non crea vincoli giuridici, facendo semplicemente sorgere un impegno fiduciario, giuridicamente non obbligatorio, al quale il candidato può rinunciare. In linea di principio, quindi, si deve ritenere che il candidato possa sempre rinunciare alla candidatura, così come può rinunciare all'elezione.

Tuttavia, affinché la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale produca effetti sulla composizione della lista, e ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, la rinuncia deve essere presentata: ⁴⁵

- alla segreteria del comune;
- entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature;
- con una dichiarazione sottoscritta e autenticata dai soggetti e nei modi indicati in “**Autenticazioni**”.

Qualora la rinuncia non venga presentata ai soggetti indicati oppure venga presentata oltre il termine, il candidato rimarrà compreso nella lista, potendo astenersi dal partecipare alla competizione elettorale o rinunciare all'eventuale elezione.

Se si intende integrare la lista con l'inserimento di un **nuovo nominativo**, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere **integralmente rinnovata**. ⁴⁶

► Decesso di un candidato consigliere

Il decesso di un candidato alla carica di consigliere comunale non rileva, in sede di esame ed ammissione delle candidature, né ai fini del computo del numero minimo di candidati presenti nella lista, né ai fini del rispetto della proporzione di rappresentanza di genere. ⁴⁷

Autenticazioni

► Soggetti competenti

Le autenticazioni previste dalla legge nell'ambito del procedimento elettorale sono effettuate da uno dei seguenti pubblici ufficiali: ⁴⁸

- membro del Parlamento;
- consigliere regionale;
- presidente della provincia;
- presidente del consiglio provinciale;
- assessore provinciale;
- consigliere provinciale;
- sindaco;
- presidente del consiglio comunale;
- assessore comunale;
- consigliere comunale;
- sindaco metropolitano, consigliere metropolitano e componenti della conferenza metropolitana;
- presidente del consiglio circoscrizionale;
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale;
- segretario comunale;
- segretario provinciale;
- funzionario incaricato dal presidente della provincia;
- funzionario incaricato dal sindaco;
- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza.

I nominativi degli avvocati che comunicano all'ordine di appartenenza la propria disponibilità ad autenticare devono essere **tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine**.

I consiglieri comunali e provinciali **non** devono comunicare al sindaco o al presidente della provincia la propria disponibilità ad autenticare.

Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare (T.A.R. Emilia Romagna, 20 maggio 2022, n. 132).

► **Contenuto e modalità dell'autenticazione**

L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive e viene effettuata con le seguenti modalità: ⁴⁹

- deve essere apposta di seguito alla sottoscrizione;
- deve attestare che la sottoscrizione è avvenuta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- deve indicare le modalità di identificazione del sottoscrittore, la data e il luogo di autenticazione, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale;
- deve essere sottoscritta dal pubblico ufficiale e contenere il timbro dell'ufficio dallo stesso rivestito.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento con fotografia oppure per conoscenza personale. Non sono validi documenti privi di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212; Consiglio di Stato, V Sezione, 29 ottobre 2012, n. 5504). In caso di accertamento dell'identità per conoscenza personale, l'autenticatore scrive "per conoscenza personale" nello spazio dei modelli 1 e 1-bis riservato alle modalità di identificazione del sottoscrittore.

L'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Inoltre, con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante. ⁵⁰

Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al **90° giorno antecedente** il termine finale per la presentazione delle candidature. ⁵¹

I soggetti competenti all'autenticazione dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 ottobre 2013, n. 22; Consiglio di Stato, III Sezione, 16 maggio 2016, n. 1989). Nel territorio di competenza, i soggetti di cui sopra possono anche autenticare le firme di chi sottoscrive liste di candidati relative alle elezioni di altro comune. Ad esempio, gli elettori del comune A possono far autenticare la propria firma anche da un funzionario (o consigliere comunale) del comune B, purché tale operazione venga svolta nel territorio del comune B.

I membri del Parlamento e gli avvocati iscritti all'albo possono autenticare le sottoscrizioni su tutto il territorio nazionale.

I soggetti competenti possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni e, in questo caso, anche nei confronti di un soggetto che sia candidato nella stessa lista.

L'amministrazione comunale può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni.

zioni anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

La giurisprudenza ha chiarito che l'addetto comunale preposto istituzionalmente ed in via ordinaria alle autenticazioni può autenticare anche in occasione delle operazioni elettorali, senza che sia necessaria una delega ad hoc (Consiglio di Stato, Sezione V, 6 settembre 2010, n. 6459).

Deposito delle candidature

► **Soggetti competenti**

La dichiarazione di presentazione delle candidature, con i relativi allegati, deve essere depositata presso la segreteria del comune.⁵² Il deposito può essere effettuato dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, da uno o più candidati o sottoscrittori, dai delegati di lista o da un altro soggetto scelto liberamente.

La firma del soggetto che deposita i documenti non deve essere autenticata (Consiglio di Stato, V Sezione, 4 febbraio 1997, n. 138).

► **Termini di deposito**

Il deposito della documentazione viene effettuato **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 34° giorno (lunedì) e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 33° giorno (martedì) precedenti** la data delle elezioni.⁵³

La violazione del termine di deposito implica l'esclusione della lista, a meno che il ritardo sia addebitabile a fattori oggettivi ed estranei alla sfera di controllo dei presentatori, nel qual caso lo scostamento nell'orario di presentazione della lista non è causa idonea a giustificare l'esclusione.

► **Compiti della segreteria del comune**

Per ogni lista depositata, la segreteria del comune:⁵⁴

- assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;
- rilascia una ricevuta degli atti presentati (indicando il giorno e l'ora del deposito);
- trasmette, unitamente alla ricevuta rilasciata ed entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale gli atti presentati, anche se depositati oltre il termine o incompleti.

La ricevuta è un atto pubblico e fa fede fino a querela di falso in relazione alle operazioni che vi vengono attestate (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 29 ottobre 2009, n. 712; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30 marzo 2013, n. 210). Al fine di evitare contestazioni nel caso di documentazioni incomplete, la ricevuta deve indicare, oltre al giorno e all'ora di deposito, l'elenco dettagliato degli atti depositati.

Per compilare la ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature, il segretario comunale può utilizzare il **modello 6** di cui all'**Allegato D**.

Il segretario comunale o colui che lo sostituisce non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione delle candidature e i relativi allegati, anche quando ritiene che la documentazione sia irregolare, incompleta o presentata oltre il termine. Deve, tuttavia, indicare nella

ricevuta le irregolarità eventualmente riscontrate.

È opportuno che venga presa nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati, per consentire alla Commissione elettorale circondariale di comunicare i propri provvedimenti.

Nel caso in cui più comuni usufruiscano di un servizio di segreteria unico in convenzione, vista l'impossibilità materiale per l'unico segretario di ricevere le candidature in tutti i comuni contemporaneamente, lo stesso potrà delegare l'attività di ricezione ad un altro addetto comunale, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura competente.

Esame e ammissione delle candidature

Organo competente e termini

► Commissione elettorale circondariale

Organo competente all'esame e all'ammissione delle candidature è la Commissione elettorale circondariale, nominata con decreto del presidente della Corte d'appello e costituita in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario.⁵⁵ La Commissione è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui uno nominato dal Prefetto e tre designati dal Consiglio regionale.⁵⁶ Al fine di assicurare il quorum necessario al loro funzionamento, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello funzionari statali in servizio o a riposo da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti.⁵⁷

Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono istituite le **Sottocommissioni elettorali circondariali** alle quali, in quanto articolazioni organizzative delle Commissioni, possono essere attribuite le medesime competenze che la legge affida alle Commissioni, comprese quelle relative all'esame e ammissione delle candidature nelle elezioni comunali (Consiglio di Stato, V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923).

Nonostante la legge non la preveda espressamente come causa di incompatibilità, si ritiene che sussista l'obbligo di astensione per il componente della Commissione che deve valutare l'ammissibilità della lista che lui stesso ha sottoscritto.

Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732; T.A.R. Abruzzo, 5 novembre 1993, n. 537), l'obbligo di astensione opera non solo quando il componente deve valutare l'ammissibilità della lista sottoscritta, ma anche quando è chiamato a valutare l'ammissibilità di una lista "concorrente".

► Termini

Le operazioni di esame e ammissione delle candidature devono essere ultimate improrogabilmente **entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione** delle stesse.⁵⁸ Per assicurare il rispetto di tale termine, è opportuno che la Commissione adotti le proprie determinazioni mano a mano che le candidature vengono trasmesse da parte del comune.

Operazioni della Commissione elettorale circondariale

Per decidere in ordine all'ammissione o all'esclusione delle candidature la Commissione elettorale circondariale compie le seguenti operazioni: ⁵⁹

► **Controllo della data e dell'ora di deposito**

La Commissione controlla che il deposito delle candidature sia avvenuto entro il termine previsto, ossia entro le **ore 12.00 del 33° giorno precedente la data della votazione**. In caso contrario dichiara non valide le candidature escludendole quindi dalle elezioni.

Il superamento del termine per alcuni minuti, dovuto ad oggettive circostanze di fatto, non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista (Consiglio di Stato, V Sezione, 9 maggio 2014, n. 2396). In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 1) il ritardo è lieve; 2) all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovano già all'interno della casa comunale; 3) il ritardo è giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati (Consiglio di Stato, III Sezione, 5 dicembre 2019, n. 8336).

► **Controllo della dichiarazione di presentazione**

La Commissione controlla che la dichiarazione di presentazione delle candidature riporti, nell'atto principale e negli atti separati, il contrassegno, la descrizione dello stesso e la denominazione della lista, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere, nonché, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 999 abitanti, le firme dei sottoscrittori.

La dichiarazione di presentazione delle candidature priva degli elementi essenziali viene dichiarata non valida e la lista viene quindi esclusa.

La necessità che i modelli utilizzati per la presentazione delle candidature riportino gli elementi essenziali sopra indicati risponde all'esigenza sostanziale di garantire che le candidature siano state formate prima della raccolta delle firme e siano quindi conosciute dai sottoscrittori nel momento in cui l'atto di presentazione viene firmato (Consiglio di Stato, III Sezione, 22 maggio 2018, n. 3069). In questo senso, ad esempio, è stata ritenuta legittima l'esclusione di una lista di candidati il cui numero di sottoscrittori era risultato inferiore a quello prescritto, in quanto diciotto firme erano state apposte su di un modulo non recante né il contrassegno della lista, né il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 luglio 2002, n. 582).

► **Esame della candidatura alla carica di sindaco**

La Commissione effettua i seguenti controlli:

- 1) **certificati di iscrizione nelle liste elettorali**

verifica se sono stati presentati, per i candidati alla carica di sindaco, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. I candidati per i quali manchi il relativo certificato sono esclusi; ⁶⁰

2) dichiarazioni di accettazione della candidatura

verifica se i candidati alla carica di sindaco hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura.

I candidati che non hanno presentato la dichiarazione oppure che ne hanno presentata una priva di sottoscrizione o di autenticazione o nella quale manchino le indicazioni previste dalla legge, sono esclusi; ⁶¹

3) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità

verifica se i candidati alla carica di sindaco hanno presentato la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012.

La mancanza della dichiarazione sostitutiva comporta l'esclusione del candidato alla carica di sindaco; l'esclusione è disposta anche per i candidati a carico dei quali viene comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione elettorale circondariale, la sussistenza di una delle cause di incandidabilità previste dalla legge. ⁶²

► Controllo delle dichiarazioni di collegamento

La Commissione verifica la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento del candidato alla carica di sindaco e dei delegati delle liste collegate. La mancanza anche di una sola di tali dichiarazioni comporta l'esclusione della lista e, nel caso di collegamento di un candidato sindaco solo con quella lista, anche della candidatura alla carica di sindaco.

Gli stessi effetti si verificano anche quando una dichiarazione di collegamento sia priva di sottoscrizione o di autenticazione. ⁶³

► Controllo delle firme dei sottoscrittori della lista e dei relativi certificati elettorali

Solo per i comuni con popolazione superiore a 999 abitanti, la Commissione controlla:

- 1) il numero delle firme contenute nell'atto principale e negli atti separati;
- 2) che le firme siano regolarmente autenticate;
- 3) che siano stati presentati i certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. ⁶⁴

La Commissione elimina i sottoscrittori che siano anche candidati della medesima lista o la cui firma non sia stata regolarmente autenticata e quelli per i quali non risulta documentato il requisito di elettore del comune per mancanza del certificato elettorale. La Commissione inoltre elimina i nomi dei sottoscrittori la cui firma risulti già apposta in altra lista; in questo caso la Commissione ritiene valida la sottoscrizione in favore della lista presentata per prima. ⁶⁵

La lista viene esclusa se, compiute tali verifiche, risulta presentata da un numero di elettori inferiore al minimo prescritto dalla legge; la lista viene esclusa anche quando il numero dei

sottoscrittori risulta superiore al limite massimo prescritto. ⁶⁶

► **Esame delle candidature alla carica di consigliere comunale**

La Commissione effettua i seguenti controlli:

1) **numero dei candidati**

accerta che la lista abbia un numero di candidati non inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. Se i candidati sono in numero inferiore, la lista viene esclusa.

Se la lista contiene un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, la Commissione la riduce a tale limite cancellando gli ultimi nominativi. ⁶⁷ Nell'effettuare tale operazione la Commissione dovrà tener conto della necessità di rispettare le quote di genere, così come previsto al successivo punto 7);

2) **dichiarazioni di accettazione delle candidature**

verifica se i candidati alla carica di consigliere comunale hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura.

I candidati che non hanno presentato tale dichiarazione oppure che ne hanno presentata una priva di sottoscrizione o di autenticazione o nella quale manchino le indicazioni previste dalla legge, vengono cancellati dalla lista. ⁶⁸

È opportuno che la Commissione accerti che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano a quelle contenute nelle dichiarazioni di presentazione della lista, per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede;

3) **dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza di cause di incandidabilità**

verifica se i candidati alla carica di consigliere comunale hanno presentato la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012.

La mancanza della dichiarazione sostitutiva comporta la cancellazione del candidato dalla lista; la cancellazione è disposta anche per i candidati a carico dei quali viene comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione elettorale circondariale, la sussistenza di una delle cause di incandidabilità previste dalla legge; ⁶⁹

4) **certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali**

verifica se sono stati presentati, per tutti i candidati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. I candidati per i quali manchi il relativo certificato sono cancellati dalla lista; ⁷⁰

Per i **cittadini dell'Unione europea** candidati alla carica di consigliere comunale, la Commissione verifica che siano stati presentati il certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza o l'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, nonché la dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, della residenza in Italia e l'indirizzo nello Stato d'origine, così come previsto dall'articolo 32 della legge regionale 19/2013. Infine, la Commissione accerta la presentazione dell'attestato dal quale risulti che l'interessato non è decaduto nello Stato d'origine dal diritto di eleggibilità.

5) **confronto dei nomi dei candidati delle varie liste**

confronta i nomi dei candidati delle varie liste al fine di cancellare i candidati compresi in altra lista già presentata; ⁷¹

6) **rinunce alla candidatura**

cancella dalla lista i nomi dei candidati consiglieri che hanno rinunciato alla candidatura con dichiarazione sottoscritta e autenticata presentata nei termini previsti per il deposito delle candidature;

7) **rispetto delle quote di genere**

verifica che la lista rispetti i limiti previsti per la rappresentanza di genere.

In particolare la Commissione verifica che:

- nei comuni con popolazione **sino a 5.000 abitanti**, nelle liste nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore ai **tre quarti dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi; ⁷²
- nei comuni con popolazione **superiore a 5.000 abitanti**, nelle liste nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore ai **due terzi dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. ⁷³

Se una lista non rispetta i limiti previsti per la rappresentanza di genere, la Commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente a partire dall'ultimo della lista. ⁷⁴

► **Controllo finale delle candidature e dei collegamenti**

La Commissione verifica se, per effetto delle cancellazioni di singoli candidati alla carica di consigliere comunale disposte ai sensi dei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del paragrafo precedente il numero dei candidati compresi in una lista risulti inferiore al minimo prescritto. In tal caso esclude la lista. ⁷⁵

Infine, concluso l'esame delle candidature, la Commissione verifica se, a seguito delle eventuali esclusioni disposte, sussistano ancora i collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste. A tale proposito va ricordato che **l'esclusione della candidatura alla carica di sindaco comporta l'esclusione dell'unica o di tutte le liste collegate; l'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate allo stesso candidato sindaco comporta l'esclusione del candidato stesso.** ⁷⁶

► **Esame dei contrassegni**

La Commissione ricusa i contrassegni:

- 1) identici o facilmente confondibili con i contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione. Costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;

Nel valutare la confondibilità del contrassegno, la Commissione deve tenere conto della normale diligenza dell'elettore medio (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 marzo 1999, n. 344; T.A.R. Veneto, I Sezione, 2 dicembre 2002, n. 6463). Nel caso di contrassegni che comprendono elementi tipici dei simboli di determinate formazioni politiche, la Commissione, nel valutare la confondibilità tra segni distintivi simili, deve operare in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali (T.A.R. Veneto, I Sezione, 16 gennaio 2002, n. 75).

- 2) che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo, se presentati da persone non autorizzate con apposita attestazione o se quest'ultima è priva di sottoscrizione o di autenticazione;⁷⁷
- 3) che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Sulle caratteristiche dei contrassegni si veda anche il paragrafo **Contrassegno della lista**.

In caso di ricasazione di un contrassegno, la Commissione invita i delegati di lista a presentare un nuovo contrassegno entro le **ore 12.00 del 30° giorno antecedente la data delle elezioni**. Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se non risponde alle condizioni previste dalla legge, la lista viene esclusa.

Decisioni finali e operazioni di sorteggio

► Decisioni finali

Il giorno stesso in cui ha effettuato l'esame delle candidature, la Commissione comunica ai delegati di lista le osservazioni e le eventuali modifiche apportate alla lista, invitandoli a presentare entro le **ore 12.00 del 30° giorno antecedente la data delle elezioni** un nuovo contrassegno in luogo di quello ricusato.⁷⁸

La Commissione si riunisce di nuovo – allo scadere del termine di cui sopra – oltre che per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, anche per sentire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, per ammettere le correzioni di errori materiali e decidere in modo definitivo.⁷⁹

La Commissione comunica nella stessa giornata ai delegati di lista le decisioni definitive di esclusione di lista o di candidati.⁸⁰

È opportuno che la Commissione comunichi ai delegati le esclusioni di liste o candidati in forma scritta, in quanto da tale comunicazione decorre il termine di tre giorni per la presentazione di un eventuale ricorso innanzi al T.A.R..

La Commissione elettorale circondariale può esercitare poteri di autotutela, rettificando i propri atti illegittimi di esclusione delle liste, fino al momento della pubblicazione del manifesto delle candidature, momento che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 marzo 2004, n. 1432).

► Operazioni di sorteggio

Dopo l'approvazione definitiva delle candidature, e comunque non oltre il **29° giorno antecedente la data delle elezioni**, la Commissione effettua il sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse.⁸¹ Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati delle liste ammesse, appositamente convocati.

La Commissione innanzi tutto sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine già assegnato al candidato; nel caso invece in cui il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.⁸²

Sulle schede di votazione e sul manifesto delle candidature i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine del sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste, riprodotti secondo l'ordine del relativo sorteggio.

► **Comunicazione delle decisioni**

Dopo aver compiuto le operazioni sopra descritte, la Commissione trasmette i verbali di ammissione delle liste e di sorteggio e una copia del contrassegno delle liste ammesse: ⁸³

- 1) al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale;
- 2) al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione delle candidature e dei risultati elettorali.

La Commissione trasmette inoltre al comune:

- 1) l'elenco dei delegati di ciascuna lista;
- 2) il programma amministrativo presentato dalle liste ammesse. Il programma è pubblicato all'albo on line del comune, nel quale viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di qualche lista.

Adempimenti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Elezioni trasparenti

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”) prevede una serie di adempimenti a carico delle liste e dei movimenti politici che partecipano alle elezioni nei **comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** e a carico dei medesimi comuni che rinnovano i propri organi.

In primo luogo, è obbligatoria l’apertura di un sito internet per tutte le liste che intendono partecipare alle elezioni, comprese le cosiddette liste civiche, ossia quelle liste che non sono diretta espressione di un partito/movimento politico organizzato e formalmente costituito in associazione; sul sito devono essere pubblicati, per ciascun candidato alle elezioni, il **curriculum vitae** e il **certificato del casellario giudiziale**, rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per le elezioni. La pubblicazione, per la quale non è richiesto il consenso espresso degli interessati, deve avvenire entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni.⁸⁴

La richiesta del certificato del casellario giudiziale è presentata dall’interessato o da persona dallo stesso delegata all’ufficio del casellario giudiziale, sito presso ogni Procura della Repubblica. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Se la richiesta del certificato penale è finalizzata ad ottemperare l’obbligo di trasparenza disciplinato dalla legge 3/2019, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà. Il modulo per presentare la richiesta è scaricabile dal sito internet dei tribunali e del Ministero della giustizia. **I certificati da rilasciare devono essere esclusivamente quelli ex articolo 24 del T.U. di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.**

Parallelamente, la legge stabilisce che i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti pubblicano, in apposita **sezione del proprio sito internet denominata «Elezioni trasparenti»**, i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, incluso il candidato sindaco) già precedentemente pubblicati dalle liste sul proprio sito. La pubblicazione deve avvenire entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni.⁸⁵

La sezione “Elezioni trasparenti” deve essere facilmente accessibile e deve consentire agli utenti di ottenere agevolmente le informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico, nonché per nome e cognome dei candidati. Al fine di caricare i documenti richiesti sul sito “Elezioni trasparenti”, le liste devono trasmettere tempestivamente al comune i *curriculum vitae* e i certificati del casellario giudiziale dei propri candidati.

► Sanzioni

Il mancato adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle liste comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 a 120.000 euro da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.⁸⁶ La stessa Commissione ha precisato che, in mancanza di un rappresentante legale, e quindi, ad esempio, nel caso di liste civiche, la sanzione si applica nei confronti dei delegati della lista inadempiente.

Al contrario, la mancata pubblicazione dei medesimi documenti sul sito "Elezioni trasparenti" da parte del comune non comporta sanzioni.

Ballottaggio

► Ulteriori collegamenti

I candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio possono dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.

Le nuove dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, **comprese quelle già collegate al primo turno**.

Le nuove dichiarazioni di collegamento sono presentate, **entro le ore 12.00 del venerdì successivo alla prima votazione**, presso la segreteria del comune.⁸⁷

Per le dichiarazioni di collegamento si vedano i **modelli 8, 9 e 10** di cui all'**Allegato D**.

► Operazioni della segreteria del comune

Scaduto il termine di cui sopra, la segreteria del comune verifica la regolarità delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate e attribuisce l'ordine progressivo ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio e alle liste collegate, secondo quanto risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno.

Le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione.⁸⁸

Compite le operazioni di cui sopra, la segreteria del comune ne comunica immediatamente l'esito:

- all'ufficio comunale competente, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del ballottaggio;
- alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione dei risultati elettorali.⁸⁹

Impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni elettorali circondariali

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, c.d. Codice del processo amministrativo, disciplina l'impugnazione dei provvedimenti relativi al procedimento elettorale preparatorio.

In particolare, il Codice prevede che i provvedimenti delle Commissioni elettorali circondariali immediatamente lesivi del diritto di partecipare al procedimento elettorale sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, che può avvenire anche mediante affissione, o dalla comunicazione degli atti impugnati. Per il deposito del ricorso si deve anche tener conto degli orari di apertura delle segreterie del T.A.R. e del Consiglio di Stato, come disciplinati dall'articolo 4, dell'allegato 2 del decreto legislativo 104/2010. Inoltre, per questo tipo di ricorsi, i termini che scadono nella giornata di sabato non sono prorogati al lunedì successivo.

Per il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato.

Gli atti processuali sono redatti in carta libera e sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

L'eventuale ricorso in appello può essere presentato al Consiglio di Stato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del T.A.R.. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni previste per il giudizio davanti al T.A.R..

Gli atti diversi da quelli sopra indicati sono impugnabili a conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

Il ricorso contro gli atti adottati dalla Commissione elettorale circondariale lesivi del diritto di una lista o di un candidato di partecipare al procedimento elettorale deve essere, a pena di decadenza:

- **notificato** mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, alla Commissione elettorale circondariale, alla Prefettura (si ritiene, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 e dell'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, che la notifica del ricorso debba essere effettuata, con le stesse modalità, anche nei confronti dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali) e, possibilmente, agli eventuali controinteressati. In ogni caso, la Commissione elettorale circondariale rende pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale dello stesso in appositi spazi accessibili al pubblico; tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i controinteressati. La notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso dell'affissione;
- **depositato** presso la segreteria del T.A.R., che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Nel caso in cui le parti non si avvalgano del patrocinio di un avvocato e non abbiano un indirizzo di posta elettronica certificata che risulti negli elenchi pubblici, devono indicare nel ricorso o negli atti di costituzione un indirizzo P.E.C. o un numero di fax per le comunicazioni e le notificazioni.

L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale e senza avvisi, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso presso la segreteria del T.A.R.. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza, con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La sentenza non appellata è comunicata dalla segreteria del T.A.R. alla Commissione elettorale circondariale.

Note

- ¹ Articolo 8, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.
- ² Articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2013. Si veda anche il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
- ³ Articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2013.
- ⁴ Articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 19/2013.
- ⁵ Articolo 9, comma 1, lettere a) e d), della legge regionale 19/2013.
- ⁶ Articolo 4 della legge regionale 19/2013.
- ⁷ Articolo 9, comma 2, della legge regionale 19/2013, che rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 10, 12 e 15 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
- ⁸ Articolo 10 della legge regionale 19/2013. Articoli 60 e 61 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per i militari si veda l'articolo 1487 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".
- ⁹ Articolo 10, commi 1 e 2 della legge regionale 19/2013. Questa disposizione, nel caso di dimissioni presentate dal sindaco, va coordinata con quanto previsto dall'articolo 37 bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale dispone che le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
- ¹⁰ Articolo 10 della legge regionale 19/2013; articolo 63 del decreto legislativo 267/2000; articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
- ¹¹ Articolo 10, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ¹² Articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 19/2013. In caso di mancata opzione, il candidato è eletto nel consiglio del comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.
- ¹³ Articolo 27, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ¹⁴ Articolo 27, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ¹⁵ Articolo 27, comma 4, della legge regionale 19/2013.
- ¹⁶ Articolo 27, comma 5, della legge regionale 19/2013.
- ¹⁷ Articolo 31 della legge regionale 19/2013.
- ¹⁸ Articolo 28 della legge regionale 19/2013.
- ¹⁹ Articolo 28, comma 4, della legge regionale 19/2013.
- ²⁰ Articolo 27, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ²¹ Articolo 27, comma 2, lettera e), della legge regionale 19/2013.
- ²² Articolo 35, commi 1 e 2, della legge regionale 19/2013.
- ²³ Articolo 28, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ²⁴ Articoli 28, comma 2, e 108, comma 1, della legge regionale 19/2013. Articolo 93, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
- ²⁵ Articolo 28, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ²⁶ Articolo 6 della legge regionale 19/2013, il quale rinvia all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.

- ²⁷ Articolo 29 della legge regionale 19/2013.
- ²⁸ Articolo 54, comma 11, del decreto legislativo 267/2000.
- ²⁹ Articolo 29, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2013.
- ³⁰ Articolo 29, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2013.
- ³¹ Articolo 29, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2013.
- ³² Articolo 29, comma 2, lettera d), della legge regionale 19/2013.
- ³³ Articolo 29, comma 2, lettera e), della legge regionale 19/2013.
- ³⁴ Articolo 29, comma 3, lettera a), della legge regionale 19/2013.
- ³⁵ Articolo 29, comma 3, lettera b), della legge regionale 19/2013.
- ³⁶ Articolo 29, comma 3, lettera c), della legge regionale 19/2013.
- ³⁷ Articolo 87-bis del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ³⁸ Articolo 29, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2013.
- ³⁹ Articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- ⁴⁰ Articoli 29, comma 1, lettera f), e 36, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ⁴¹ Articolo 29, comma 1, lettera g), della legge regionale 19/2013.
- ⁴² Articolo 30, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁴³ Articolo 30, commi 3 e 4, della legge regionale 19/2013.
- ⁴⁴ Articolo 32 della legge regionale 19/2013. Articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
- ⁴⁵ Articolo 33, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ⁴⁶ Articolo 28, comma 5, della legge regionale 19/2013.
- ⁴⁷ Articolo 33, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁴⁸ Articolo 6 della legge regionale 19/2013, che rinvia all'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, che a sua volta rinvia all'articolo 23, comma 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17. I soggetti competenti alle autenticazioni, per effetto dei rinvii operati, sono gli stessi previsti dalla normativa nazionale, ovvero dall'articolo 14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53.
- ⁴⁹ Articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 28/2007.
- ⁵⁰ Articolo 5, comma 3, della legge regionale 28/2007.
- ⁵¹ Articolo 5, comma 4, della legge regionale 28/2007.
- ⁵² Articolo 31, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ⁵³ Articolo 31, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ⁵⁴ Articolo 31, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁵⁵ Articolo 21 della legge regionale 19/2013.
- ⁵⁶ Articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Articolo 1, comma 1 del decreto legge 1° aprile 2011, n. 37. Articolo 45, comma 1 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20.
- ⁵⁷ Articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge 11 aprile 2011, n. 37, come modificato dall'articolo 1 bis del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

- ⁵⁸ Articolo 34, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ⁵⁹ Articoli 34 e 35 della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁰ Articolo 34, comma 1, lettera o), della legge regionale 19/2013.
- ⁶¹ Articolo 34, comma 1, lettera o), della legge regionale 19/2013.
- ⁶² Articolo 34, comma 1, lettera p), della legge regionale 19/2013.
- ⁶³ Articolo 34, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁴ Articolo 34, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁵ Articolo 34, comma 1, lettera l), della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁶ Articolo 34, comma 1, lettera n), della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁷ Articolo 34, comma 1, lettera i), della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁸ Articolo 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 19/2013.
- ⁶⁹ Articolo 34, comma 1, lettera f), della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁰ Articolo 34, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2013.
- ⁷¹ Articolo 34, comma 1, lettera g), della legge regionale 19/2013.
- ⁷² Articolo 27, comma 4, della legge regionale 19/2013.
- ⁷³ Articolo 27, comma 5, della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁴ Articolo 34, comma 1, lettere j) e k), della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁵ Articolo 34, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁶ Articolo 34, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁷ Articolo 34, comma 1, lettera q), della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁸ Articolo 35, comma 1, della legge regionale 19/2013.
- ⁷⁹ Articolo 35, comma 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁸⁰ Articolo 35, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ⁸¹ Articolo 35, comma 4, della legge regionale 19/2013.
- ⁸² Articolo 35, comma 5, della legge regionale 19/2013.
- ⁸³ Articolo 36 della legge regionale 19/2013.
- ⁸⁴ Articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019 n. 3.
- ⁸⁵ Articolo 1, comma 15, della legge 3/2019.
- ⁸⁶ Articolo 1, comma 23, della legge 3/2019. La Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici è stata istituita dall'articolo 9, comma 3 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
- ⁸⁷ Articolo 16, comma 4, della legge regionale 19/2013.
- ⁸⁸ Articolo 38, commi 1 e 2, della legge regionale 19/2013.
- ⁸⁹ Articolo 38, comma 3, della legge regionale 19/2013.
- ⁹⁰ Articoli 23, 127 e 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- ⁹¹ Articolo 129, comma 10, del decreto legislativo n. 104/2010.

Allegato A

Avvertenza: i testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

(Omissis) (...)

ART. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste [dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29]¹, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente comunicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.²

2. L'autenticazione³ deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.⁴

¹ La l. 6.2.1948, n. 29 ha cessato di avere vigore. La materia è disciplinata, ora, dal d.lgs. 20.12.1993, n. 533.

² Comma sostituito dall'art. 38-bis, c. 8, del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito dalla l. 29.7.2021, n. 108 e modificato dall'art. 4 quater del d.l. 29.1.2024, n. 7, convertito dalla l. 25.3.2024, n. 38.

³ La normativa per le elezioni regionali e comunali del Friuli Venezia Giulia prevede a sua volta che le autenticazioni siano compiute con le modalità previste dall'art. 21, c. 2 del d.P.R. 445/2000. Si vedano l'art. 5, c. 2 della l.r. 18.12.2007, n. 28 e l'art. 6 della l.r. 5.12.2013, n. 19.

⁴ Comma sostituito dall'art. 38-bis, c. 8, del d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021.

(Omissis) (...)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(Omissis) (...)

ART. 60

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: ⁵
 - 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; ⁶
 - 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
 - 3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;] ⁷
 - 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
 - 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
 - 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
 - 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
 - 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti ⁸ delle strutture convenzionate per i consigli del co-

⁵ Alinea modificato dall'art. 1, c.23, lett. a), n. 1) della l. 7.4.2014, n. 56.

⁶ Numero sostituito dall'art.4, c.1, della l. 6.7.2002, n. 137.

⁷ Numero abrogato dall'art. 2268, c. 1, n. 980, del d.lgs. 15.3.2010, n. 66.
La relativa disciplina è ora contenuta nell'art. 1487 del d.lgs. 66/2010:

" 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.
2. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Si applica, per quanto non previsto, il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di militare."

⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 6.2.2009, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, nume-

mune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;⁹
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.^{10 11}

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12)¹² non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.¹³

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal

ro 9), nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

⁹ Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. a), del d.l. 30.6.2005, n. 115, convertito dalla l. 17.8.2005, n. 168.

¹⁰ Numero sostituito dall'art. 1, c. 23, lett. a), n. 2), della l. 56/2014.

¹¹ Nel Friuli Venezia Giulia si veda anche l'art. 10, cc. 1, 2 e 6 della l.r. 19/2013.

¹² Si veda la nota n. 7.

¹³ Comma modificato dagli artt. 2268, c. 1, n. 980) e 2272, c. 1, del d.lgs. 66/2010 e dall'art. 8, c. 13-sexies, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito dalla l. 6.8.2015, n. 125.

quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

ART. 61

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente della provincia ¹⁴

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
 - 1) il ministro di un culto;
 - 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale. ¹⁵

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. ¹⁶

(Omissis) (...)

ART. 63 ¹⁷

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: ^{18 19}
 - 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; ²⁰
 - 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di

¹⁴ Rubrica sostituita dall'art.7, c.1, lett.b-bis), n.1), del d.l.60/2004,convertito dalla l.140/2004.

¹⁵ Numero modificato dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 2), del d.l. 60/2004, convertito dalla l. 140/2004.

¹⁶ Comma aggiunto dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 3), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004.

¹⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 3-5.6.2013, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

¹⁸ Alinea modificato dall'art. 1, c. 23, lett. b), della l. 56/2014.

¹⁹ Si veda anche l'art. 1, cc. 40-42, della l.r. 11.12.2003, n. 21

²⁰ Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. b), del d.l. 115/2005, convertito dalla l. 168/2005.

coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.²¹

- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
 - 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;²²
 - 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto

²¹ Numero modificato dall'art. 2, c. 42, del d.l. 29.12.2010, n. 225, convertito dalla l. 26.2.2011, n. 10.

²² Numero modificato dall'art. 3 ter, c. 1, del d.l. 22.2.2002, n. 13, convertito dalla l. 24.4.2002, n. 75.

connesso con l'esercizio del mandato.

(Omissis) (...)

ART. 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

ART. 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

(Omissis) (...)

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

(Omissis) (...)

ART. 5

Autenticazioni previste dalla presente legge

1. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.¹
2. L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.
4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.

(Omissis) (...)

¹ L'art. 23, c. 7, della l.r. 17/2007 prevede a sua volta che i soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni siano quelli competenti per l'elezione della Camera dei deputati individuati dalla normativa statale ovvero dalla l. 53/1990.

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Omissis) (...)

Capo IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

ART. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
 - a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.¹

ART. 11

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:
 - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
 - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con

¹ In Regione Friuli Venezia Giulia le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1 vanno comunicati anche all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali per gli adempimenti di competenza.

sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.²

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

ART. 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di in-

² In Regione Friuli Venezia Giulia i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione vanno comunicati anche all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali per gli adempimenti di sua competenza.

candidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Capo V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

(Omissis) (...)

ART. 14

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 15

Disposizioni comuni

1. [L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.]
2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
 - a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

(Omissis) (...)

 - c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
 - d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
 2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.
- (Omissis) (...)

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Omissis) (...)

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

ART. 11

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

ART. 12

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

ART. 13

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

ART. 14

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aven-

te la medesima popolazione della medesima regione;

- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TITOLO I ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge disciplina il sistema di elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento elettorale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto, e apporta modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale).
2. Ai fini della presente legge si intende per gruppo di liste il caso in cui più liste di candidati alla carica di consigliere comunale sono collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco.
3. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.¹

ART. 2

composizione e presidenza dei consigli comunali

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da:
a ante) 10 membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;²
 - a) 12 membri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;³
 - b) 16 membri nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
 - c) 20 membri nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
 - d) 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;
 - e) 40 membri nei comuni capoluogo di provincia.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti lo Statuto può prevedere che il

¹ Comma modificato dall'art. 1 della l.r. 28.3.2024, n. 1. I dati del censimento cui fa riferimento la presente norma sono quelli di cui all'articolo 1, commi 236 bis e 236 ter della legge 27.12.2017, n. 205. A tali dati fa riferimento la struttura regionale competente in materia elettorale per la determinazione della classe demografica dei singoli comuni da cui dipende il numero dei consiglieri comunali da eleggere, indicati negli atti ufficiali, nelle pubblicazioni informative e nelle pagine web relative alle varie tornate elettorali.

² Lettera inserita dall'art. 1, c. 1, lett. a) della l.r. 8.3.2019, n. 4.

³ Lettera modificata dall'art. 1, c. 1, lett. b) della l.r. 4/2019.

consiglio sia presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il consiglio è presieduto dal sindaco.⁴

(Omissis) (...)

ART. 4

durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del sindaco

1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 3 bis. Nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al comma 3.⁵
- 3 ter. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti non si applicano i limiti di cui ai commi 2, 3 e 3 bis.⁶
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis) (...)

ART. 6⁷

autenticazioni

1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5 della legge regionale 28/2007.

(Omissis) (...)

ART. 8

elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in un comune della Repubblica trova applicazione il decreto legislativo 197/1996.

⁴ Comma modificato dall'art. 9, c. 4 della l.r. 30.12.2024, n. 12.

⁵ Comma inserito dall'art. 2 della l.r. 4/2019 e modificato dall'art. 33, c. 1, lett. a) della l.r. 9.6.2022, n. 8. e dall'art. 2 della l.r. 1/2024.

⁶ Comma inserito dall'art. 33, c. 1, lett. b) della l.r. 8/2022.

⁷ Articolo sostituito da art. 2 della l. r. 11.3.2022, n. 5 e dall'art. 9, c. 18, della l.r. 28.12.2022, n.21.

ART. 9

requisiti della candidatura

1. Quando le elezioni si svolgono nella stessa data:
 - a) nessuno può presentarsi contemporaneamente come candidato a consigliere in più di due comuni o in più di due circoscrizioni. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni o in due circoscrizioni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio;
 - b) nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;
 - c) nessuno può essere candidato contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni;
 - d) nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune.
2. Per quanto riguarda le cause di incandidabilità, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

ART. 10

ineleggibilità e incompatibilità in enti locali diversi. Incompatibilità nel medesimo ente locale

1. I sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in diverso comune non interessato alle elezioni non sono eleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale.
2. La causa di ineleggibilità prevista dal comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con quella di assessore esterno di altro comune.
4. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
5. La carica di consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva giunta.
6. Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali.

CAPO II SISTEMA ELETTORALE

ART. 11

collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste

1. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. La dichiarazione di collegamento è efficace se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

ART. 12

espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

ART. 13

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è procla-

mato eletto sindaco il candidato più giovane di età; in caso di parità anche di età si decide mediante sorteggio.

2. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. Negli altri comuni alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco è attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gruppi di liste. A tal fine si dividono le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si decide mediante sorteggio.⁸

3. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

4. Determinato, ai sensi del comma 2, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

5. Compite le operazioni di cui al comma 4, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

ART. 14

Espressione del voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla

⁸ Comma modificato dall'art.3 della l.r. 4/2019.

carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
5. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.
6. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

ART. 15

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, è proclamato eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.⁹
2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.
3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quo-

⁹ Comma modificato dall'art. 3 della l.r. 1/2024.

zienti.

4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al primo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gli altri gruppi di liste ai sensi del comma 3.
5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste.
6. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
7. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.
8. Compite le operazioni di cui al comma 7, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

ART. 16

Secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, si procede ad un secondo turno di votazione.¹⁰
2. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è ammesso al secondo turno il candidato più giovane di età
3. In caso di impedimento permanente o di decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
4. Per i candidati ammessi al secondo turno rimangono fermi i collegamenti con le liste di-

¹⁰ Comma modificato dall'art. 4 della l.r. 1/2024.

chiarati in occasione del primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, presso la segreteria del comune entro le ore 12.00 del venerdì successivo alla prima votazione, il collegamento con ulteriori liste. Le nuove dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno.¹¹

5. La scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato B alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.

6. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nominativo del candidato prescelto.

7. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista allo stesso collegata, oppure soltanto sul contrassegno della lista, il voto si intende validamente espresso.

ART. 17

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - secondo turno di votazione

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al secondo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato collegato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, con la lista o il gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga un numero superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente, ai sensi del comma 3, tra la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in occasione del ballottaggio e tra le liste e i gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica

¹¹ Comma modificato dall'art. 9, c. 19, della l.r. 21/2022.

di sindaco.

5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste in occasione del primo turno.
6. Uno dei seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste è riservato al rispettivo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto. Se i due candidati alla carica di sindaco ammessi al secondo turno hanno dichiarato ulteriori collegamenti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, il seggio di consigliere da riservare è individuato tenendo conto dei collegamenti effettuati in occasione del primo turno.
7. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
8. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(Omissis) (...)

CAPO III

PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

ART. 27

dichiarazione di presentazione delle candidature

1. Con la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale viene presentata anche la candidatura alla carica di sindaco.
2. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere:
 - a) la riproduzione del contrassegno della lista e la descrizione dello stesso;
 - b) la denominazione della lista;
 - c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;
 - d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
 - e) l'indicazione di un delegato effettivo e di un eventuale supplente autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio, a designare i rappresentanti della lista presso gli uffici elettorali e a rendere la dichiarazione convergente di collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco.

3. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
4. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

ART. 28

sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
 - a) non inferiore a 350 e non superiore a 700 nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
 - b) non inferiore a 200 e non superiore a 400 nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
 - c) non inferiore a 175 e non superiore a 350 nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
 - d) non inferiore a 100 e non superiore a 200 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
 - e) non inferiore a 60 e non superiore a 120 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.
 - f) non inferiore a 30 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
 - g) non inferiore a 25 e non superiore a 50 nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
 - h) ¹²
2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune e non possono essere candidati della lista che sottoscrivono.
3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 6. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

¹² Lettera abrogata dall'art. 3, c.1 della l. r. 5/2022.

4. Nel caso in cui una dichiarazione di presentazione delle candidature non riesca a contenere tutte le sottoscrizioni richieste, si possono utilizzare uno o più modelli aggiuntivi, contenenti gli elementi essenziali di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), nel numero necessario a raccogliere tutte le sottoscrizioni.
5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati, fermi restando i termini previsti dall'articolo 31, comma 1.

ART. 29

documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature

1. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati:
 - a) i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. I sindaci rilasciano i certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
 - b) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
 - c) le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale, sottoscritte e autenticate ai sensi dell'articolo 6;
 - d) le dichiarazioni sostitutive dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, rese ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012;
 - e) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'articolo 6;
 - f) il programma amministrativo, da pubblicare all'albo pretorio. Nel caso in cui più liste siano collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo;
 - g) il contrassegno della lista, in tre esemplari.
2. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare:
 - a) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentito;
 - b) di non aver accettato analoga candidatura alla carica di sindaco in altro comune;
 - c) di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;
 - d) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
 - e) il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale;
3. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare:

- a) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;
- b) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
- c) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.

ART. 30

contrassegno delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati sono contraddistinte da un contrassegno e da una denominazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il contrassegno:
 - a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. A tal fine costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;
 - b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
 - c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.
3. Le liste possono essere contraddistinte con il contrassegno di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni politiche o regionali, nella legislatura precedente.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione delle candidature è corredata da una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. La dichiarazione è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale o provinciale che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, oppure da rappresentanti dagli stessi incaricati.
5. La dichiarazione di cui al comma 4, nonché l'attestazione e l'atto di conferimento dell'incarico, sono autenticati ai sensi dell'articolo 6.

ART. 31

deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata, a pena di esclusione, presso la segreteria del comune dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del trentaquattresimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del trentatreesimo giorno precedenti la data delle elezioni.
2. La segreteria del comune:
 - a) assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;
 - b) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora del deposito;
 - c) trasmette, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale gli atti presentati, anche se depositati oltre il termine prescritto o incompleti.

ART. 32

presentazione delle candidature per i cittadini dell'Unione europea

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 197/1996, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani:
 - a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
 - b) un attestato, di data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
2. Se non sono ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, entro il termine perentorio di cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

ART. 33

rinuncia alla candidatura o decesso dei candidati alla carica di consigliere comunale

1. La rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale, ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, produce effetti sulla composizione delle liste se presentata alla segreteria del comune entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata ai sensi dell'articolo 6.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere comunale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettere i), j) e k).

ART. 34

esame delle candidature ed esclusioni

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature:
 - a) esclude la lista presentata oltre il termine previsto dall'articolo 31, comma 1;
 - b) esclude la lista qualora nella dichiarazione di presentazione manchi uno degli elementi previsti dall'articolo 27, comma 2;
 - c) verifica, ai sensi dell'articolo 11, la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento ed esclude le liste prive di tale requisito o quando la dichiarazione di collegamento sia priva di sottoscrizione o di autenticazione;
 - d) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
 - e) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure che hanno presentato una dichiarazione priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 3;
 - f) elimina dalla lista i nomi dei candidati per i quali manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
 - g) elimina dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
 - h) cancella dalla lista i nomi dei candidati che hanno rinunciato alla candidatura ai sensi dell'articolo 33;
 - i) esclude la lista che contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e, qualora la lista contenga un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancella i nomi degli ultimi candidati;
 - j) nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 4. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai tre quarti, procedendo dall'ultimo della lista;
 - k) nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 5. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai due terzi, procedendo dall'ultimo della lista;
 - l) elimina i nomi dei sottoscrittori che siano anche candidati della medesima lista o la cui firma non sia autenticata ai sensi dell'articolo 6 o risulti già apposta in altra lista;
 - m) elimina i nomi dei sottoscrittori per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune;

- n) esclude la lista qualora la dichiarazione di presentazione non sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori;
 - o) esclude il candidato alla carica di sindaco nei confronti del quale si verifichi l'ipotesi prevista dalla lettera d) o che non ha presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura oppure che ha presentato una dichiarazione di accettazione della candidatura priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 2;
 - p) esclude il candidato alla carica di sindaco per il quale manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti del quale venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
 - q) ricusa il contrassegno di lista non conforme a quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, oppure, nel caso di cui all'articolo 30, comma 3, quando non è stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 30, comma 4, o quando la stessa è priva di sottoscrizione o di autenticazione.
2. La Commissione elettorale circondariale esclude la lista qualora, per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), j) e k), il numero dei candidati risulta inferiore al minimo prescritto.
 3. L'esclusione della candidatura alla carica di sindaco comporta l'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate. L'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco comporta l'esclusione del candidato stesso.

ART. 35

decisioni finali e operazioni di sorteggio

1. Il giorno stesso in cui ha effettuato l'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale comunica ai delegati di lista le osservazioni e le modifiche apportate alla lista, invitandoli a presentare, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato.
2. La Commissione si riunisce allo scadere del termine di cui al comma 1 per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, ammettere le correzioni di errori materiali e decidere in modo definitivo.
3. La Commissione comunica nella stessa giornata ai delegati di lista le decisioni definitive di esclusione di lista o di candidati.
4. Dopo l'approvazione definitiva delle candidature, e comunque non oltre il ventinovesimo giorno precedente la data delle elezioni, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista.
5. La Commissione in primo luogo sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un

ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.

ART. 36

adempimenti successivi all'esame delle candidature

1. Compite le operazioni relative all'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale trasmette i verbali di ammissione delle liste e di sorteggio e una copia del contrassegno delle liste ammesse:
 - a) al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno precedente la data delle elezioni;
 - b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione delle candidature e dei risultati elettorali.
2. La Commissione elettorale circondariale trasmette inoltre al comune:
 - a) l'elenco dei delegati delle liste ammesse;
 - b) il programma amministrativo presentato dalle liste ammesse.
3. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune. All'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.

ART. 37

stampa delle schede di votazione

1. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia elettorale provvede alla stampa delle schede di votazione secondo i modelli allegati A e B alla presente legge.
2. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore per ciascun comune. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste sono riportati secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.
3. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.

ART. 38 ¹³

stampa delle schede in occasione del secondo turno di votazione

1. Nel caso di secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, scaduto il termine di cui all'articolo 16, comma 4, la segreteria del comune verifica la regolarità delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate.
2. La segreteria del comune attribuisce l'ordine progressivo ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio e alle liste collegate secondo quanto risultante dal sorteg-

¹³ Articolo sostituito dall'art. 9, c. 20, della l.r. 21/2022.

gio effettuato in occasione del primo turno; le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1. e 2., la segreteria del comune ne comunica immediatamente l'esito:

- a) all'ufficio comunale competente, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del ballottaggio;
- b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione dei risultati elettorali.

(Omissis) (...)

Legge 9 gennaio 2019, n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

ART. 1

(Omissis) (...)

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.¹

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico

¹ Comma modificato dall'art. 43, c. 3, lett. a)-bis del d.l. 34/2019 convertito dalla l. 58/2019 e dall'art. 38-bis, c. 7, lett. a) del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito dalla l. 29.7.2021, n. 108.

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.²³

(Omissis) (...)

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

(Omissis) (...)

² Comma modificato dall'art. 38-bis, c. 7, lett. b) del d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021.

³ Per la pubblicazione dei curriculum vitae dei candidati si veda il D.M. 20.3.2019 avente ad oggetto "Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche".

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ¹

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

ART. 38 - BIS ²

Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni

(Omissis) (...)

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108.

² Articolo inserito dalla legge di conversione 108/2021.

Allegato B

Prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle quote di genere

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI
MONFALCONE	29.072	24
NIMIS	2.558	12
PORDENONE	51.617	40
SAN PIER D'ISONZO	1.993	12

COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI

NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA
10	10	7

CANDIDATI E QUOTE DI GENERE

(3/4 dei candidati della lista arrotondato all'unità superiore per cifra decimale superiore a 50)
articolo 27, comma 4, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

candidati lista	candidati genere più rappresentato (3/4)	candidati genere meno rappresentato (1/4)
10	7	3
9	7	2
8	6	2
7	5	2

COMUNI DA 1.001 A 3.000 ABITANTI

NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA
12	12	8

CANDIDATI E QUOTE DI GENERE

(3/4 dei candidati della lista arrotondato all'unità superiore per cifra decimale superiore a 50)
articolo 27, comma 4, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

candidati lista	candidati genere più rappresentato (3/4)	candidati genere meno rappresentato (1/4)
12	9	3
11	8	3
10	7	3
9	7	2
8	6	2

COMUNI DA 3.001 A 5.000 ABITANTI

NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA
16	16	11

CANDIDATI E QUOTE DI GENERE

(3/4 dei candidati della lista arrotondato all'unità superiore per cifra decimale superiore a 50)
articolo 27, comma 4, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

candidati lista	candidati genere più rappresentato (3/4)	candidati genere meno rappresentato (1/4)
16	12	4
15	11	4
14	10	4
13	10	3
12	9	3
11	8	3

COMUNI DA 5.001 A 10.000 ABITANTI

NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA
16	16	11

CANDIDATI E QUOTE DI GENERE

(2/3 dei candidati della lista arrotondato all'unità superiore per cifra decimale superiore a 50)
articolo 27, comma 5, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

candidati lista	candidati genere più rappresentato (2/3)	candidati genere meno rappresentato (1/3)
16	11	5
15	10	5
14	9	5
13	9	4
12	8	4
11	7	4

COMUNI DA 10.001 A 15.000 ABITANTI

NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA
20	20	13

CANDIDATI E QUOTE DI GENERE

(2/3 dei candidati della lista arrotondato all'unità superiore per cifra decimale superiore a 50)
articolo 27, comma 5, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

candidati lista	candidati genere più rappresentato (2/3)	candidati genere meno rappresentato (1/3)
20	13	7
19	13	6
18	12	6
17	11	6
16	11	5
15	10	5
14	9	5
13	9	4

COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI NON CAPOLUOGO

NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA
24	24	16

CANDIDATI E QUOTE DI GENERE

(2/3 dei candidati della lista arrotondato all'unità superiore per cifra decimale superiore a 50)
articolo 27, comma 5, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

candidati lista	candidati genere più rappresentato (2/3)	candidati genere meno rappresentato (1/3)
24	16	8
23	15	8
22	15	7
21	14	7
20	13	7
19	13	6
18	12	6
17	11	6
16	11	5

COMUNI CAPOLUOGO

NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA
40	40	27

CANDIDATI E QUOTE DI GENERE

(2/3 dei candidati della lista arrotondato all'unità superiore per cifra decimale superiore a 50)
articolo 27, comma 5, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

candidati lista	candidati genere più rappresentato (2/3)	candidati genere meno rappresentato (1/3)
40	27	13
39	26	13
38	25	13
37	25	12
36	24	12
35	23	12
34	23	11
33	22	11
32	21	11
31	21	10
30	20	10
29	19	10
28	19	9
27	18	9

Allegato C

Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature

Avvertenza: questo elenco può essere utilizzato come lista di controllo dei documenti raccolti prima del deposito delle candidature presso la segreteria del comune.

1. **dichiarazione di presentazione** delle candidature contenente:

(*Modello 0*) per i comuni fino a 999 abitanti contenente:

 - a) la riproduzione e la descrizione del contrassegno della lista;
 - b) la denominazione della lista;
 - c) il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale;
 - d) l'indicazione dei delegati della lista;
 - e) le firme autenticate dei candidati;

(*Modello 1* ed eventuale/i *Modelli 1-bis* nel caso in cui non sia possibile raccogliere le firme necessarie nel solo *Modello 1*) per i comuni con popolazione superiore a 999 abitanti contenente:

 - a) la riproduzione e la descrizione del contrassegno della lista;
 - b) la denominazione della lista;
 - c) il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale;
 - d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
 - e) la formula di autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
 - f) l'indicazione dei delegati della lista;
2. solo per i comuni con popolazione superiore a 999 abitanti, **certificati** di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
3. **dichiarazione** (*Modello 2*), firmata ed autenticata, nella quale il candidato alla carica di sindaco dichiara:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentiti;
 - c) di non avere accettato la candidatura a sindaco in altro comune e di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;
 - d) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
 - e) il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale;
4. **dichiarazioni** (*Modello 3*), firmate ed autenticate, nelle quali i candidati alla carica di consigliere comunale dichiarano:

- a) di accettare la candidatura;
 - b) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non avere accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;
 - c) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
 - d) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune;
5. **dichiarazioni** (*Modello 3-bis*) firmate, nelle quali i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012;
 6. **certificati** di iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
 7. **dichiarazione** (*Modello 4*), firmata ed autenticata, dei delegati di lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
 8. **contrassegno** della lista (tre copie del diametro di 10 cm.);
 9. eventuale **dichiarazione** (*Modello 5*) attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici ed eventuale attestazione o atto di incarico;
 10. **programma amministrativo**;
 11. **solo per i candidati cittadini dell'Unione europea**:
 - **dichiarazione** contenente l'indicazione della cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
 - **attestato**, rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine, dal quale risulta che il candidato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
 - se non è possibile esibire il certificato elettorale, **attestazione** del comune dalla quale risulti che il cittadino ha presentato la domanda di iscrizione delle liste elettorali entro il termine.

Elenco dei documenti per il turno di ballottaggio nel caso di ulteriori collegamenti

1. **dichiarazione (Modello 8)**, firmata e autenticata, del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio relativa ad ulteriori collegamenti;
2. **dichiarazione (Modello 9)**, firmata e autenticata, dei delegati di lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio;
3. **dichiarazione (Modello 10)**, firmata e autenticata, dei delegati di lista relativa all'accettazione dell'ulteriore collegamento dichiarato dal candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio.

Allegato D

Modelli

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale <i>Comuni fino a 999 abitanti</i>	0
Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale <i>Atto principale</i>	1
Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale <i>Atto separato</i>	1 - b i s
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco	2
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale	3
Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità	3 - b i s
Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco	4
Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali	5
Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature	6
Modello di designazione dei rappresentanti di lista	7
Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio	8

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio	9
Modello di dichiarazione dei delegati di lista di accettazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio	10

Modello 0

pagina 1 di 3

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale — Comuni fino a 999 abitanti



I sottoscritti candidati alla carica di consigliere comunale

dichiarano di presentare

per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
che avrà luogo il, quale candidato alla carica di sindaco il sig.
..... nato a il
nonché una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome ¹	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

La lista è denominata ed è
contraddistinta dal seguente contrassegno:

Il delegato effettivo della lista è il sig. nato a
il e domiciliato in
(telefono e-mail).

Il delegato supplente della lista è il sig. nato a
il e domiciliato in
(telefono e-mail).

¹ Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

Modello o

pagina 2 di 3

FIRME DEI CANDIDATI					
N	NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
1					
	Modalità di identificazione ²				
2					
	Modalità di identificazione				
3					
	Modalità di identificazione				
4					
	Modalità di identificazione				
5					
	Modalità di identificazione				
6					
	Modalità di identificazione				
7					
	Modalità di identificazione				
8					
	Modalità di identificazione				
9					
	Modalità di identificazione				
10					
	Modalità di identificazione				

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il candidato è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 0

pagina 3 di 3

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
 con qualifica di, certifico vere ed autentiche le firme, apposte
 in mia presenza, dei candidati sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

In data odierna il sottoscritto deposita la dichiarazione di presentazione delle candidature della lista denominata

La dichiarazione è corredata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di accettazione della candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste denominate:
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- c) numero dichiarazioni sostitutive dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale attestanti l'insussistenza di cause di incandidabilità;
- d) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- f) contrassegno di lista in triplice esemplare;
- g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con atto autenticato – attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso, ed eventuale attestazione e/o atto di incarico;⁴
- h) programma amministrativo;
- i) solo per i candidati **cittadini dell'Unione europea**:
 - dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
 - attestato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine, dal quale risulta che il candidato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
 - se non è possibile esibire il certificato elettorale, attestazione del comune dalla quale risulti che il cittadino ha presentato la domanda di iscrizione delle liste elettorali entro il termine.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, viene eletto domicilio presso il sig., domiciliato in
 (telefono e-mail).

....., il 20⁵

.....
 Firma del depositante

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

⁴ Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (art. 30, comma 3, della legge regionale 19/2013).

⁵ Indicare la data del deposito presso la segreteria del comune.

Modello 1

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale — *Atto principale*



I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di,
dichiarano di presentare

per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di,
 che avrà luogo il, quale candidato alla carica di sindaco il sig.,
 nato a il,
 nonché una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome ¹	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

La lista è denominata ed è
 contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....

¹ Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

Modello 1

pagina 2 di 4

Il delegato effettivo della lista è il sig. nato a
 il e domiciliato in
 (telefono e-mail).

Il delegato supplente della lista è il sig. nato a
 il e domiciliato in
 (telefono e-mail).

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa privacy - I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ²

....., con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (UE) n. 2016/679, del considerando n. 56 premesso allo stesso atto e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – e saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla L.R. 19/2013 e successive modificazioni, secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura. ³

N	NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
1					
	Modalità di identificazione ⁴				
2					
	Modalità di identificazione				
3					
	Modalità di identificazione				
4					
	Modalità di identificazione				
5					
	Modalità di identificazione				
6					
	Modalità di identificazione				

² Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

³ Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro (art. 106 del d.P.R. 361/1957).

⁴ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 1

pagina 3 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI					
	NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
7
	Modalità di identificazione ⁴				
8
	Modalità di identificazione				
9
	Modalità di identificazione				
10
	Modalità di identificazione				
11
	Modalità di identificazione				
12
	Modalità di identificazione				
13
	Modalità di identificazione				
14
	Modalità di identificazione				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁵

⁵ L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Modello 1

pagina 4 di 4

Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

In data odierna il sottoscritto deposita la dichiarazione di presentazione delle candidature della lista denominata, sottoscritta da numero elettori, come risulta dalle firme autenticate contenute in questo foglio ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate nel comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 19/2013.

La dichiarazione è corredata dai seguenti documenti:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
- b) dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di accettazione della candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste denominate:
- c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- d) numero dichiarazioni sostitutive dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale attestanti l'insussistenza di cause di incandidabilità;
- e) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- f) dichiarazione dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- g) contrassegno di lista in triplice esemplare;
- h) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con atto autenticato – attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso, ed eventuale attestazione e/o atto di incarico;⁶
- i) programma amministrativo;
- j) solo per i candidati **cittadini dell'Unione europea**:
 - dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
 - attestato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine, dal quale risulta che il candidato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
 - se non è possibile esibire il certificato elettorale, attestazione del comune dalla quale risulti che il cittadino ha presentato la domanda di iscrizione delle liste elettorali entro il termine.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, viene eletto domicilio presso il sig.
 domiciliato in,
 (telefono e-mail

....., il 20.....⁷

.....
 Firma del depositante

⁶ Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (art. 30, comma 3, della legge regionale 19/2013).

⁷ Indicare la data del deposito presso la segreteria del comune.

Modello 1-bis

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale — *Atto separato*



ELENCO n. dei sottoscrittori della lista denominata
e contraddistinta dal seguente contrassegno:

per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
che avrà luogo il

La lista è collegata con il candidato alla carica di sindaco sig.
nato a il
ed è composta da numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome ¹	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

¹ Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

Modello 1-bis

pagina 2 di 4

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa privacy - I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ²

....., con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (UE) n. 2016/679, del considerando n. 56 premesso allo stesso atto e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – e saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla L.R. 19/2013 e successive modificazioni, secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura. ³

N	NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
1
	Modalità di identificazione ⁴				
2
	Modalità di identificazione				
3
	Modalità di identificazione				
4
	Modalità di identificazione				
5
	Modalità di identificazione				
6
	Modalità di identificazione				
7
	Modalità di identificazione				
8
	Modalità di identificazione				

² Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

³ Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro (art. 106 del d.P.R. 361/1957).

⁴ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 1-bis

pagina 3 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI					
N	NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
9					
	Modalità di identificazione ⁴				
10					
	Modalità di identificazione				
11					
	Modalità di identificazione				
12					
	Modalità di identificazione				
13					
	Modalità di identificazione				
14					
	Modalità di identificazione				
15					
	Modalità di identificazione				
16					
	Modalità di identificazione				
17					
	Modalità di identificazione				
18					
	Modalità di identificazione				
19					
	Modalità di identificazione				
20					
	Modalità di identificazione				
21					
	Modalità di identificazione				

Modello 1-bis

pagina 4 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

N	NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
22
	Modalità di identificazione ⁴				
23
	Modalità di identificazione				
24
	Modalità di identificazione				
25
	Modalità di identificazione				
26
	Modalità di identificazione				
27
	Modalità di identificazione				
28
	Modalità di identificazione				
29
	Modalità di identificazione				
30
	Modalità di identificazione				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁵

⁵ L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Modello 2

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco

Il sottoscritto nato a
 il dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di
 per l'elezione che avrà luogo il.....

Dichiara, inoltre, che la propria candidatura è collegata alla/e seguente/i lista/e denominata/e:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Il sottoscritto dichiara, infine, di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge, di non aver accettato la candidatura a sindaco in altro comune, di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune non interessato alle elezioni, di non essere amministratore in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni.

.....
 Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.,
 da me identificato¹.

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione²

¹ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

² L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Modello 3

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

Il sottoscritto nato a
 il dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista denominata
 per l'elezione del consiglio comunale del Comune di
 che avrà luogo il

Il sottoscritto dichiara, infine, di non essere amministratore in carica in altro comune non interessato alle elezioni, di non aver accettato la candidatura in altri comuni, oltre che in quello di¹, di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni e di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.

.....
 Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.,
 da me identificato².

....., il 20



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

¹ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, quando le elezioni si svolgono nella stessa data, un soggetto può candidarsi alla carica di consigliere comunale in due comuni. In questo caso, è necessario indicare qui la denominazione del secondo comune in cui il soggetto si è candidato.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Modello 3-bis

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità

Il sottoscritto, nato a il,
candidato alla carica di sindaco, consigliere comunale [barrare l'opzione che interessa] per l'elezione
che avrà luogo il nel Comune di,
ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19,

dichiara

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012 come
cause di incandidabilità nelle elezioni comunali.

....., il 20

.....
Firma ¹

¹ Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non richiede alcuna autenticazione e non è necessaria la presentazione della copia di un documento di identità.

Modello 4

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco

Il sottoscritto:

sig. (delegato effettivo) nato a
 il e domiciliato a
 e il sottoscritto:

sig. (delegato supplente) nato a
 il e domiciliato a
 delegati della lista denominata
 dichiara/dichiarano che, in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune
 di
 che avrà luogo il, la lista dagli stessi rappresentata è collegata alla candidatura
 alla carica di sindaco del sig.
 nato a il

.....

 Firme

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io
 sottoscritto, con qualifica di
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.
 da me identificati¹.

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione²

¹ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

² L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Modello 5

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici

Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Il sottoscritto

nato a il

in qualità di:

a) presidente nazionale, segretario nazionale [barrare l'opzione che interessa] del partito o gruppo politico

oppure

b) presidente regionale, segretario regionale, presidente provinciale, segretario provinciale [barrare l'opzione che interessa] del partito o gruppo politico, munito di attestazione ¹ da parte del presidente/segretario nazionale

oppure

c) soggetto incaricato ¹ dal presidente nazionale, segretario nazionale, presidente regionale, segretario regionale, presidente provinciale, segretario provinciale [barrare l'opzione che interessa] del partito o gruppo politico,

dichiara

che, in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di

..... che avrà luogo il.....,

la lista denominata e contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....

è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico

.....

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto

, con qualifica di

certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.,

da me identificato ².



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ³

....., il 20.....

¹ Allegare alla presente dichiarazione l'attestazione o l'atto di conferimento dell'incarico.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Modello 6

Pagina 1 di 1

Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature

N. di deposito

Comune di

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di avere ricevuto, oggi, alle ore dal signor, la dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere comunale denominata e della collegata candidatura alla carica di sindaco del sig. La dichiarazione contiene l'indicazione di un delegato di lista effettivo e di uno supplente.

Con la dichiarazione sono stati depositati i seguenti documenti:

- a) **solo per i comuni con popolazione superiore a 999 abitanti**, numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune; ¹
- b) dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di accettazione della candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste denominate:
- c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- d) numero dichiarazioni sostitutive del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale attestanti l'insussistenza di cause di incandidabilità;
- e) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- f) dichiarazione dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- g) contrassegno di lista in triplice esemplare;
- h) dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico denominato ²
Con la dichiarazione sono stati anche presentati i documenti idonei a dimostrare la qualifica del dichiarante; ³
- i) programma amministrativo;
- j) solo per i candidati **cittadini dell'Unione europea**:
-dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
-attestato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine, dal quale risulta che il candidato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
-se non è possibile esibire il certificato elettorale, attestazione del comune dalla quale risulti che il cittadino ha presentato la domanda di iscrizione delle liste elettorali entro il termine.

....., il 20

.....
Firma

¹ Nessuna sottoscrizione è richiesta per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti.

² Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

³ Tali documenti sono: l'attestazione del presidente o segretario nazionale del partito (quando la dichiarazione è sottoscritta dal presidente o segretario regionale o provinciale); l'atto di incarico (quando la dichiarazione è sottoscritta da rappresentanti del partito appositamente incaricati).

Modello 7

pagina 1 di 1

Modello di designazione dei rappresentanti di lista

Il sottoscritto:

sig. (delegato effettivo) nato a
il e domiciliato a,
e il sottoscritto:

sig. (delegato supplente) nato a
il e domiciliato a
delegati della lista denominata
in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
che avrà luogo il, designa/designano quali rappresentanti della lista presso
la Sezione elettorale n. :

il sig. (rappresentante effettivo), nato a
il e domiciliato in
(telefono e-mail),
e il sig. (rappresentante supplente), nato a
il e domiciliato in
(telefono e-mail).

.....
.....

Firme

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io
sottoscritto, con qualifica di,
certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.
.....,
da me identificati¹.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione²

¹ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

² L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Modello 8

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

Il sottoscritto nato a
 il dichiara che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del
 Comune di che avrà luogo il,
 la propria candidatura alla carica di sindaco è collegata alla/e lista/e denominata/e:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

con le quali non era stato dichiarato il collegamento in occasione del primo turno.

.....
 Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io
 sottoscritto, con qualifica di,
 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.
 da me identificato¹.

..... il 20



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione²

¹ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

² L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Modello 9

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

Il sottoscritto:

sig. (delegato effettivo) nato a
il e domiciliato a,
e il sottoscritto:

sig. (delegato supplente) nato a
il e domiciliato a,
delegati della lista denominata:

dichiara/dichiarano che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del Comune di
..... che avrà luogo il,
la lista dagli stessi rappresentata è collegata alla candidatura alla carica di sindaco del sig.
..... nato a il

Firme

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io
sottoscritto, con qualifica di,
certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.
da me identificati¹.

....., il 20



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione²

¹ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

² L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Modello 10

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di accettazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

Il sottoscritto:

sig. (delegato effettivo) nato a
 il e domiciliato a
 e il sottoscritto:

sig. (delegato supplente) nato a
 il e domiciliato a
 delegati della lista denominata
 già collegata al primo turno con il candidato alla carica di sindaco sig.
 dichiara/dichiarano di accettare, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del
 Comune di che avrà luogo il
 l'ulteriore collegamento tra il candidato sindaco e la/e lista/e denominate:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

.....

 Firme

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io
 sottoscritto, con qualifica di
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.
 da me identificati¹

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione²

¹ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

² L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

